

Credito d'imposta (dal sito Agenzia delle Entrate)

La Regione Sicilia ha previsto la concessione di un credito di imposta per le imprese che effettuano investimenti in Sicilia successivamente alla data di comunicazione dell'ammissione all'agevolazione fino il 31 dicembre 2013 (legge regionale 17/11/2009, n. 11).

Il credito d'imposta può essere richiesto dalle imprese, comprese quelle artigiane, che operano nei seguenti settori:

- attività estrattive
- manifatturiere
- turismo
- servizi legati all'information-technology
- agroalimentare (trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura).

Sono, però, escluse dall'agevolazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della l.r. n. 11/2009, quelle che operano nei seguenti settori:

- industria carbonifera
- industria siderurgica
- industria delle fibre sintetiche (come definiti rispettivamente negli allegati I e II degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013)
- creditizio, finanziario e assicurativo.

Il credito, inoltre, non può essere richiesto per i grandi progetti di investimento e dalle imprese in difficoltà (ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà").

L'agevolazione consiste in un contributo erogato nella forma di credito di imposta da usufruire in compensazione per i nuovi investimenti in beni strumentali effettuati in Sicilia successivamente alla data di comunicazione dell'ammissione all'agevolazione fino il 31 dicembre 2013 (legge regionale 17/11/2009, n. 11). Il credito è maggiore per gli investimenti effettuati da imprese che hanno attuato, anteriormente alla presentazione dell'istanza di agevolazione, processi di concentrazione (per esempio fusione di più imprese, incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa, acquisizione del controllo di società, ecc.).

Sono agevolabili, in generale, i "nuovi investimenti" intesi come beni materiali ed immateriali nuovi rientranti in un progetto di investimento iniziale (articoli 102, 102bis e 103 del Dpr 917/1986).

In pratica si tratta di:

- autoveicoli con tara uguale o superiore a 5 quintali
- attrezzatura varia e minuta
- impianti e macchinari specifici
- impianti e macchinari generici
- costruzioni leggere, tettoie e baracche
- beni immobili
- terreni e immobili, ammissibili alle agevolazioni per un importo totale non superiore al 25 per cento del costo complessivo del progetto d'investimento iniziale proposto.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i beni usati
- gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni ma meri costi (pubblicità, avviamento)
- le autovetture
- gli autoveicoli con tara inferiore a 5 quintali (gli autoveicoli con tara pari a 5 quintali sono agevolabili)
- gli autocarri derivati da autovetture
- i motoveicoli e simili
- i mobili e le macchine ordinarie di ufficio.

Per chiedere l'agevolazione sono necessari i seguenti requisiti:

- l'impresa deve partecipare alla copertura finanziaria del progetto in misura non inferiore al 25%
- l'acquisizione del bene mediante contratti di locazione finanziaria deve comportare anche l'acquisizione del bene a scadenza del contratto (fanno eccezione terreni e beni immobili)
- per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing è ammesso solo il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Sono escluse le spese di manutenzione
- i beni immateriali devono:
 - essere utilizzati esclusivamente nella struttura produttiva in cui sono realizzati gli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione
 - essere considerati ammortizzabili
 - essere acquistati da terzi a condizioni di mercato
 - figurare all'attivo e restare nello stabilimento del beneficiario dell'agevolazione per un periodo di almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensione e di tre anni per le Piccole e medie imprese (Pmi)
- l'investimento agevolato deve essere mantenuto nel territorio della Regione e della destinazione funzionale dei beni oggetto del progetto di investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni per le imprese di grandi dimensione e di tre anni per le Pmi dalla data di ultimazione del progetto stesso
- il leasing di terreni e di immobili deve proseguire per almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensione e tre anni per le Pmi dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento.

- per le grandi imprese i costi di investimento in attivi immateriali derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili solo fino al 50% della spesa di investimento totale del progetto.

Per la compilazione dell'istanza si rinvia alla circolare assessoriale n. 1 del 4 marzo 2011 ed alle istruzioni per la compilazione dei modelli (ICIS e RICIS) reperibili nel sito della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it - Credito di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensione delle imprese - Decreti, circolari, modulistica ed istruzioni).

La richiesta della certificazione antimafia deve essere effettuata secondo le modalità di cui al paragrafo 15 - lettera B) della circolare assessoriale n. 1 del 4 marzo 2011 reperibile nel sito della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it - Credito di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensione delle imprese - Decreti, circolari, modulistica ed istruzioni).

L'utilizzo del credito, per il quale si applicano le vigenti disposizioni statali in materia di compensazione, è consentito solo entro i limiti del credito di imposta maturato in ragione degli investimenti realizzati e nel rispetto di limiti massimi pari al 30% nell'anno di accoglimento dell'istanza e 70% nell'anno successivo e al 100% nel secondo anno successivo. La parte di credito eccedente le misure massime sopra indicate per ciascun anno deve essere riportata negli anni successivi e potrà essere fruita entro il secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza.

Tuttavia, in caso di incapienza, il contribuente potrà utilizzare il credito residuo anche dopo il secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Il credito è fruibile solo dalla data della comunicazione dell'acquisizione da parte dei competenti Dipartimenti dei favorevoli esiti del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti e della certificazione antimafia (ove richiesta) e, comunque, in data non anteriore al sostenimento dei costi relativi all'investimento indicato nella preventiva istanza inviata telematicamente e per il quale è stato ottenuto il relativo accoglimento, tenendo conto che l'avvio dell'investimento deve essere successivo alla data di accoglimento dell'istanza.

Il credito d'imposta si determina applicando all'ammontare delle spese agevolabili (investimento netto) le intensità di aiuto nella misura stabilita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

La formula per il calcolo è la seguente:

credito d'imposta = investimento x intensità di aiuto

Ai fini della concessione del beneficio fiscale, l'ammontare è calcolato a partire dal costo complessivo del nuovo investimento, ammissibile ad agevolazione per il seguente importo:

- non inferiore a euro cinquantamila e non superiore a euro cinquecentomila per le microimprese, anche artigiane

- non inferiore a euro centomila e non superiore a euro un milione per le piccole imprese
- non inferiore a euro cinquecentomila e non superiore a euro quattro milioni per le medie e grandi imprese
- non inferiore a euro centomila e non superiore a euro quattro milioni per imprese del settore del turismo
- non superiore a euro otto milioni per gli investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese (Pmi) derivanti da concentrazione di imprese esistenti (articolo 3 L.R. n. 11/2009).

All'importo così calcolato si applicano le seguenti intensità di aiuto:

Imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi

Dimensioni imprese	Massimali di intensità di aiuto	Massimali di intensità di aiuto per investimenti effettuati da imprese che hanno attuato processi di concentrazione (*)
Grandi	24%	Non possono beneficiare
Medie	32%	36% - 38% - 40%
Piccole	40%	45%- 47.5% - 50%

Imprese operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in beni elencati nell'allegato I del trattato

Dimensioni imprese	Massimali di intensità di aiuto	Massimali di intensità di aiuto per investimenti effettuati da imprese che hanno attuato processi di concentrazione (*)
Imprese diverse dalle PMI (fatturato superiore a 200 milioni di EUR e più di 750 persone occupate)	Non possono beneficiare	Non possono beneficiare
Imprese diverse dalle PMI (fatturato inferiore a 200 milioni di EUR e meno di 750 persone occupate)	Non possono beneficiare	Non possono beneficiare
Medie imprese	40%	45% - 47,50% - 50%
Medie imprese ubicate in zone agricole svantaggiate	42,50%	45% - 47,50% - 50%
Piccole imprese	40%	45% - 47,50% - 50%
Piccole imprese ubicate in zone agricole svantaggiate	42,50%	45% - 47,50% - 50%

(*) Per processo di concentrazione si intende:

- la costituzione di un'impresa per fusione di più imprese
- l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa

- l'acquisizione del controllo di società (articolo 2359 del codice civile)
- la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento (articolo 2497 e seguenti del codice civile)
- la costituzione del gruppo cooperativo (articolo 2545-septies del codice civile).

Le regole del cumulo previste dall'articolo 1, comma 9, della L.R. n. 11/2009 sono esplicitate nel paragrafo 4 Cumulabilità della circolare assessoriale n. 1 del 4 marzo 2011 reperibile nel sito della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it - Credito di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensione delle imprese - Decreti, circolari, modulistica ed istruzioni).

Per compilare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate dichiarazioni, modelli, richieste, comunicazioni o anche effettuare versamenti, è possibile utilizzare i software di compilazione e i software di controllo messi a disposizione dall'Agenzia o reperibili sul mercato (solo per i software di compilazione), e procedere alla predisposizione, verifica ed invio del "file" creato.

Nel menù di sinistra sono presenti le informazioni relative:

1. alla modalità di presentazione telematica
2. al software di compilazione e/o controllo messo a disposizione dall'Agenzia
3. all'invio del file tramite i servizi Fisconline/Entratel